



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico studi e statistica

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 20 maggio 2020

**Ordinanza contingibile e urgente n. 15/2020**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID\_19. Prescrizioni per la riapertura in sicurezza del commercio su suolo pubblico nel Comune di Trento. Revoca parziale dell'ordinanza sindacale n. 13/2020 del 17 aprile 2020.

## IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 che all'articolo 1, comma 1, lettera z) prevedeva fino al 17 maggio 2020, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, la chiusura dei mercati salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

preso atto del *trend* di costante miglioramento della situazione sanitaria nel territorio nazionale e provinciale;

posto che la Provincia autonoma di Trento, nel bilanciamento tra i principi di tutela della salute pubblica e del tessuto economico sociale del territorio, ha emanato la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", sancendo all'articolo 34 che, per consentire la ripresa delle attività economiche, la Giunta può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli nazionali, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio;

richiamata quindi la delibera della Giunta Provinciale del 14 maggio 2020 n. 608, con la quale si consente, a partire dal 15 maggio 2020, l'esercizio sul territorio provinciale di tutte le attività commerciali al dettaglio di cui al codice ATECO 47, anche nell'ambito dei mercati, comprese quelle attività fino ad oggi sospese da disposizioni nazionali per l'emergenza COVID-19, disponendo l'obbligo per l'esercizio di tali attività di rispettare il protocollo di salute e sicurezza sul lavoro per il settore commercio di data 8 maggio 2020, con particolare riferimento per il commercio



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



su aree pubbliche al punto 4;

visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

richiamato in particolare l'articolo 1, comma 14, del d.l. 33/2020 in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse al Governo in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

viste le misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 - "Misure per gli esercizi commerciali", applicabili anche al commercio su suolo pubblico;

atteso che nelle linee guida istituzionali del 16 maggio 2020 è precisato, per quanto riguarda le competenze dei Comuni nell'ambito del commercio al dettaglio su suolo pubblico, che:

"I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, [...], tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale".

Considerato conseguentemente che i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

atteso che al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali l'ampliamento dell'area mercatale, nonché l'individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

preso dunque atto che dal 15 maggio 2020, a livello provinciale, è di nuovo consentito il commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, senza limitazioni merceologiche o numeriche per i partecipanti ai medesimi;

considerata tuttavia l'obbligatorietà e la necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di garantire la tutela della salute pubblica nell'ambito delle attività economiche, imponendo prescrizioni organizzative specifiche per la ripresa in sicurezza di tutti i mercati del Comune di Trento, con particolare riferimento al mercato settimanale del giovedì, improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

rilevata in particolare la necessità per i mercati suddetti di disporre la riorganizzazione e l'ampliamento degli spazi dedicati al posizionamento dei banchi, predisponendo la ricollocazione temporanea di alcuni posteggi, che si trovano posizionati in aree che per la loro conformazione morfologica darebbero adito a situazioni di assembramento non gestibile da parte



dell'Amministrazione e degli operatori;

dato atto che il 18 maggio 2020, sono state convocate in videoconferenza dal Servizio Sviluppo economico, studi e statistica, in presenza dell'Assessore all'Economia, agricoltura tributi e turismo, le categorie maggiormente rappresentative sul territorio, al fine di concordare i necessari spostamenti e le prescrizioni finalizzati a garantire una ripresa dei mercati in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari attualmente vigenti;

posto che, a conclusione dell'incontro, è stato deciso di concerto con le categorie:

- per evitare assembramenti, il trasferimento dei posteggi nn. 1-3-5-7-9-11-13-15 da via Esterle (tratto via degli Orti – stretta del Duomo) a via Belenzani;
- per questioni di sicurezza, il trasferimento del posteggio n. 32 da Via Esterle in via Belenzani;
- per evitare assembramenti, il trasferimento del posteggio n. 39 di via al Torrione in piazza di Fiera (lato anagrafe);
- per evitare situazioni di intralcio, legate alle operazioni di carico/scarico merce durante le fasi di allestimento e di sgombero dei banchi, l'obbligo per tutti gli operatori, titolari e spuntisti, di posizionamento del mezzo all'interno dei posteggi di vendita in concessione;
- la ripresa delle operazioni di spunta nei mercati muniti di graduatoria e del commercio in forma itinerante;

richiamata la propria precedente ordinanza n. 13 del 17 aprile 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID\_19. Provvedimenti in materia di commercio su area pubblica: sospensione definitiva delle Fiere di San Giuseppe e Santa Croce, parziale riapertura dei mercati periodici e dei posteggi isolati; divieto di commercio su suolo pubblico in forma itinerante";

ritenuto necessario revocare i punti 3-4-5-6-7-8-9-10 della citata ordinanza, in quanto incompatibili con le nuove disposizioni;

considerato altresì, opportuno, tenuto conto da un lato, della necessità di procedere ad una graduale apertura delle attività su suolo pubblico che consenta di monitorare l'evolversi dell'andamento del contagio, rilevando come prioritarie le attività di natura imprenditoriale rispetto a quelle hobbistiche e, dall'altro, della difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale e i necessari controlli per evitare illegittimi assembramenti, ordinare la sospensione del "Mercatino dei gaudenti" (hobbisti) fino al 15 giugno 2020 ;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica

#### o r d i n a

con effetto immediato,

1. la **revoca** dei punti nn. 3-4-5-6-7-8-9-10 della propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 13 del 17 aprile 2020;
2. la **riapertura**, senza limiti merceologici di tutti i mercati di servizio, mercati specializzati, mercati contadini e posteggi isolati siti nel territorio del Comune di Trento;
3. **fino a revoca**, nell'ambito del mercato di servizio n. 1 "Trento – centro cittadino" e del mercato specializzato n. 3 "Trento – Piazza Duomo":
  - il trasferimento dei posteggi nn. 1-3-5-7-9-11-13-15 da via Esterle (tratto via degli Orti – stretta del Duomo) a via Belenzani;
  - il trasferimento del posteggio n. 32 da via Esterle a via Belenzani;
  - il trasferimento del posteggio n. 39 da via al Torrione a piazza di Fiera (lato anagrafe): il veicolo dell'operatore potrà essere utilizzato solo per le operazioni di carico/scarico merce ma non potrà sostare nello spazio di concessione durante la vendita;
  - l'obbligo per tutti gli operatori, titolari e spuntisti di posizionamento del mezzo all'interno dei posteggi di vendita in concessione;
4. **fino a revoca**, nell'ambito di **tutti i mercati** di servizio, mercati specializzati, mercati contadini e posteggi isolati siti nel territorio del Comune di Trento, il rispetto dei protocolli di salute e sicurezza



sul lavoro per il settore commercio vigenti, con particolare riferimento a:

- **obbligo di messa a disposizione dei materiali necessari all'igiene (soluzioni igienizzanti per le mani) dei clienti in prossimità del banco, ove devono essere esposte le informazioni necessarie alla clientela relative ai comportamenti da tenere;**
  - **obbligo di garantire la distanza di almeno 1 metro tra cliente venditore e tra operatori (anche durante le operazioni di carico/scarico merce);**
  - **obbligo di uso delle mascherine per tutti gli operatori;**
  - **obbligo di uso di guanti monouso per gli operatori dei banchi agro-alimentari;**
5. che eventuali sistemi di distanziamento (nastri, paletti e simili) utilizzati dagli operatori per consentire l'accesso dilazionato della clientela al banco di vendita, rimangano all'interno dell'area di posteggio data in concessione;
6. il ripristino delle operazioni di assegnazione dei posti non occupati dai titolari di concessione in tutti i mercati ove è prevista la **spunta**;
7. la ripresa del commercio **itinerante** su suolo pubblico nel territorio del Comune di Trento;
8. la **sospensione del "Mercatino dei Gaudenti" fino al 15 giugno 2020**;

c o n s e n t e

- l'accesso in zona ZTL e la deroga all'ordinanza n. 39/38 del 12 settembre 2018 sulle limitazioni relative al traffico per l'inquinamento atmosferico, ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

a v v e r t e

- **che l'accesso alle aree mercatali potrà avvenire solo da parte di clienti dotati di mascherine;**

- che l'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal D.L. 25 marzo 2020 n.19 e ss.mm.ii.;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.

Visto la Dirigente  
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco  
Prof. Alessandro Andreatta

VT/vt

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio risorse finanziarie